



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ex Direzione generale della programmazione sanitaria

Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DECRETO DIPARTIMENTALE

Istituzione del servizio “Dillo all’Anagrafe” presso l’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Ministero della salute.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

VISTA la legge 15 aprile 1886, n. 3818 “Concernente la personalità giuridica delle Società di mutuo soccorso” come modificato con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

VISTO l’art. 97 della Costituzione, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (articolo 10 “Oneri deducibili”, comma 1, lettera *e*-ter e articolo 51 “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, comma 2, lettere *a*), *f*-ter, *f*-quater), che prevede le agevolazioni fiscali per gli enti, casse e società di mutuo soccorso che ricevono l’attestato di iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Ministero della salute;

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che ha normato l’istituzione dei fondi sanitari integrativi al Servizio sanitario nazionale che erogano trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, al fine di favorire l’erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e con queste comunque direttamente integrate;

VISTO il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, recante “Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 27 ottobre 2009, che ha modificato il precedente decreto del 31 marzo 2008, in merito al funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, alla quale possono iscriversi o chiedere il rinnovo dell’iscrizione con cadenza annuale, i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi finalità esclusivamente assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che nell'art. 10, comma 3, attribuisce a ciascuna amministrazione ulteriori compiti per promuovere livelli di trasparenza nel rispetto della normativa primaria;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, adottato con decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015 e successivamente registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2015;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” che rilancia il welfare aziendale prevedendo un sistema di tassazione agevolata, a richiesta dei lavoratori, per ricevere i premi di produttività sotto forma di benefit detassati, anche nell'ambito sanitario;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio per il 2017), che ha potenziato il welfare aziendale, venendo incontro ai bisogni di salute emergenti dei dipendenti, compresa l'assistenza sanitaria per gli anziani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il decreto del Ministro della salute 15 settembre 2022 che ha attivato presso l'ex Direzione generale della programmazione sanitaria l'Osservatorio nazionale permanente dei fondi sanitari integrativi (OFSI), ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera d), n. 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022 che ha assegnato all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita presso il Ministero della salute, ex Direzione generale della programmazione sanitaria, la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO che il suddetto decreto ministeriale 30 settembre 2022 adempie all'aggiornamento dell'articolo 9, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera d), n. 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, il quale stabilisce che *“al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

TENUTO CONTO che la Commissione europea, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito le regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interessi particolari;

TENUTO CONTO che il 6° Piano d'Azione Nazionale per il Governo Aperto anni 2024-2026 prevede il rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra decisori pubblici e portatori d'interesse;

RITENUTO opportuno prevedere una regolamentazione, secondo i principi di massima trasparenza, dei rapporti tra l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi ed i portatori d'interessi;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute;

CONSIDERATO che gli incontri dell'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi con i portatori di interesse favoriscono l'approfondimento delle tematiche trattate dall'Osservatorio nazionale permanente dei fondi sanitari integrativi che ha la finalità di studio e ricerca, nonché di predisporre una proposta di riordino normativo della sanità integrativa;

DECRETA

Per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati, di:

1. approvare l'allegato Regolamento di istituzione e funzionamento del servizio "Dillo all'Anagrafe", che ha la finalità di regolamentare, nella massima trasparenza, gli incontri tra l'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e i portatori di interessi;
2. dare mandato all'Ufficio 2 – Anagrafe dei fondi sanitari integrativi dell'ex Direzione generale della programmazione sanitaria di attuare le procedure indicate nel Regolamento relativo al servizio "Dillo all'Anagrafe".

IL CAPO DIPARTIMENTO
Prof. Francesco Saverio Mennini

Visto:

Direttore Generale dell'ex Direzione generale della programmazione sanitaria:
Prof. Americo Cicchetti
Direttore Ufficio 2 dell'ex Direzione generale della programmazione sanitaria:
Dott.ssa Mariadonata Bellentani

Estensore e Responsabile del procedimento
Dirigente Medico Ufficio 2 dell'ex Direzione generale della programmazione sanitaria:
Dott.ssa Giovanna Giannetti